



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 5/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**Nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi anche del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge

finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Bosio (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la delibera n. 139/2020, depositata in data 27 novembre 2020, della Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

VISTO l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti, in considerazione della proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, che rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche ed operative disposte con i precedenti decreti presidenziali, con decreto in data 31 dicembre 2021, ha disposto che "art. 1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la

magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato dal 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021, quindi, con Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ed infine, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 ancora prorogato al 31 marzo 2022.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che, in data 27 novembre 2020, la Sezione regionale del Controllo per il Piemonte aveva depositato la Delibera n. 139/2020, con la quale era stato accertato, nell'esercizio 2018, il reiterato prolungato abnorme ricorso all'anticipazione di tesoreria oltre che la mancata restituzione di una parte consistente della stessa anticipazione - euro 125.871,57 - al termine dell'esercizio.

Nel contempo, era stata parimenti accertata la difficoltosa esigibilità del credito, al quale risultava collegata una elevata e datata mole di residui attivi, vantato nei confronti di GRUPPO-IREN-già Mediterranea delle Acque, unitamente al possibile futuro mancato introito delle entrate tributarie, anche considerato che tutti i provvedimenti, presupposto per l'incameramento delle dette entrate, erano stati annullati dal Giudice Tributario (con sentenze in primo ed in secondo grado, quest'ultima pronuncia gravata di ricorso in cassazione, tutt'ora pendente).

Era stato, infine, accertato l'insufficiente accantonamento nel risultato di amministrazione sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2019 del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Sezione aveva, quindi, disposto che il Comune di Bosio, entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione n. 139/2020, provvedesse:

- alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2019;
- che, qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2019, fosse derivato un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, questo avrebbe dovuto essere ripianato con le modalità previste dall'art. 187, comma 1, TUEL, ai sensi del quale "Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188 Tuel".

La Sezione si riservava, infine, di monitorare con attenzione l'andamento degli equilibri di bilancio in occasione dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, sollecitando l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, e segnalando alla Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul successivo rendiconto 2019, redatto a cura dell'organo di revisione del **Comune di Bosio (AL)**, sono ulteriormente emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento, oggetto di rilievo.

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Bosio (AL), in relazione all'esercizio 2018, ha evidenziato un ampio e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

A tale riguardo, è risultato che, oltre all'utilizzo, da parte del Comune, dell'anticipazione nel 2018, già accertata per un ammontare complessivo di €

343.031,38, utilizzata per giorni 337, con mancata restituzione, alla fine dell'esercizio, di € 125.871,57, l'Ente anche per il 2019 si era trovato nella necessità di far ricorso ad anticipazione di tesoreria per la somma di euro 249.873,04, con giorni di utilizzo pari a 349 e senza restituire parte della medesima per euro 126.826,99.

Con nota in data 11 ottobre 2021 il Comune ha ulteriormente comunicato che l'anticipazione non restituita, al termine dell'esercizio 2020, ammonta ad euro 72.761,51 e che al 30 settembre 2021 l'anticipazione non restituita ammonta addirittura ad euro 210.451,26.

In secondo luogo, è stata rilevata la presenza di cospicui residui attivi, per i quali non è risultato costituito alcun FCDE.

Infatti, nel corso dell'istruttoria, e' emerso che, in relazione all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio per le varie entrate, risultavano residui per l'IMU al 31 dicembre 2018, per euro 284.322,26, come da prospetto trasmesso dall'ente in data 27 luglio 2020, residui per i quali non era stato costituito alcun FCDE.

Merita evidenziare che già in precedenza erano stati accertati residui, alla fine del 2018, per Tarsu/Tari/Tares per euro 14.320,07, a fronte dei quali risultava costituito un FCDE di soli euro 1.108,17.

Il conseguente supplemento istruttorio, finalizzato a comprendere meglio la situazione relativa alla produzione di una simile cospicua mole di residui attivi, consentiva di far emergere la situazione di seguito descritta.

Preliminarmente, l'Ente dichiarava di avere da tempo in corso un contenzioso con la società Mediterranea delle Acque - Gruppo Iren (produttore di energia e servizi idrici) in ordine agli accertamenti ICI/IMU per imposte non versate su fabbricati D7 (dighe), di proprietà della detta società, siti sul territorio del Comune di Bosio e di essere in attesa della sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

Ad avviso del Comune, quest'ultimo, a far data dal 2017, si sarebbe trovato nella condizione di dover portare a residui attivi gli accertamenti di cui sopra per la mancanza dei corrispondenti introiti, residui tutti imputati al mancato pagamento ad opera della società interessata, e che anche per tali ragioni l'ente per il 2019 si era trovato necessitato a ricorrere ad anticipazione di cassa.

A seguito della suddetta risposta si chiedevano all'ente ulteriori chiarimenti.

Tuttavia, le risposte istruttorie non hanno fornito adeguate giustificazioni, permanendo ampie riserve sia sulla riconosciuta e non contestata criticità connessa con il ricorso alle anticipazioni di cassa sia con la vicenda relativa ai residui attivi, a titolo IMU, in ordine alla vicenda contenziosa in corso con la menzionata società (Iren Acqua già

Mediterranea delle Acque spa) ed alla conseguente assoluta carenza di costituzione di FCDE.

Al riguardo, l'ente, con la nota del 11 ottobre 2021, si è limitato a riferire che "...il Comune di Bosio è, attualmente, in attesa della sentenza in Corte di cassazione".

Con successiva comunicazione in data 4 novembre 2021, il Comune riferiva che "...ad oggi, la causa intestata dal Catasto, relativa a Mediterranea delle Acque - Gruppo Iren, è giacente presso la Corte di cassazione...non è pervenuto alcun riscontro in merito."

In base, quindi, alle risultanze dell'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

\*\*\* \*\*

### **1. Anticipazione di tesoreria.**

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n.266, in ordine alle risultanze del rendiconto 2019, ha evidenziato che l'Ente ha fatto ampio e costante ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Come già avvenuto nel corso del 2018, la Sezione evidenzia ed accerta che l'importo della anticipazione non restituita al 31.12.2019 appare in crescita rispetto all'esercizio precedente.

Infatti, come ampiamente ammesso e non contestato dal Comune di Bosio, per il 2019, l'ente si è trovato nella ulteriore necessità di far ancora costantemente ricorso ad anticipazione di tesoreria per la somma di euro 249.873,04, per un periodo di tempo di utilizzo ancora maggiore rispetto all'esercizio precedente - pari a 349 giorni rispetto a 337 giorni - e senza restituire la medesima anticipazione per euro 126.826,99 (rispetto alla somma, in precedenza non restituita, per euro 125.871,57).

Tale situazione appare in netto peggioramento.

Infatti, come ammesso dallo stesso ente (v., nota in data 11 ottobre 2021), "l'anticipazione non restituita al termine del 2020 ammonta ad euro 72.761,51, mentre al 30 settembre 2021, la stessa somma, percepita a titolo di anticipazione di cassa e non restituita alla fine dell'esercizio, ammonta ad euro 210.451,26. Il comune sta seriamente operando per eseguire economie nelle spese ed incrementare per quanto possibile le entrate".



L'Amministrazione, pur consapevole delle oggettive difficoltà di cassa, che ha riconosciuto senza contestare in alcun modo i rilievi formulati, nel corso dell'istruttoria, si è limitata a dichiarare di essere obbligata a ricorrervi.

Lo stesso ente, tuttavia, non ha palesato alcuna intenzione di tentare tutti i metodi possibili per un risanamento delle casse del Comune.

A questo punto, la Sezione, visto il preoccupante trend, già evidenziato per il 2018, posto che l'Ente, richiesto di fornire chiarimenti, riferisce semplicemente che il ricorso ad anticipazione di Tesoreria, al momento, continua ad essere indispensabile ed inevitabile, si trova nella necessità di richiamare il Comune di Bosio, e tutti gli Organi responsabili della sana gestione finanziaria del medesimo, ad adottare con la massima tempestività misure idonee a porre un freno significativo alla criticità accertata, la quale, come noto, è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, e, soprattutto, è foriera di possibili successive gravi conseguenze.

La Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa – correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni – cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche).

Laddove, invece, come nella fattispecie, vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, aggravato dalla reiterazione del ricorso alla stessa per interi esercizi – 349 e 337 giorni per somme considerevoli, viste le modeste dimensioni del Comune, poco più di mille abitanti - l'Ente sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.l. n. 118/2011), a mente del quale "Le anticipazioni di cassa, erogate dal tesoriere dell'ente, sono contabilizzate nel titolo, istituito appositamente, per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse

derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Inoltre, il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: "Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo.

Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Nel caso di specie, dunque, il principio contabile, sopra esposto, non risulta assolutamente rispettato dal Comune di Bosio nell'esercizio 2019 e nei successivi 2020 e 2021.

## **2. Indicatore tempestività dei pagamenti.**

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'indicatore globale dall'1.01.2019 al 31.12.2019 è risultato pari a 44,04 giorni, circostanza che denota una criticità significativa.

Lo stesso indicatore per il 2020 risulta pari a 38,35 giorni.

Ciò premesso, ed a questo specifico riguardo, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati

dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino, come nella fattispecie, superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che dagli indici prospettati emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune di Bosio a voler provvedere, per il futuro, e tempestivamente, a procedere alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

### **3.Residui attivi**

Come detto in premessa, durante l'istruttoria relativa al rendiconto dell'esercizio 2018, è stata rilevata la presenza di cospicui residui attivi, per i quali non risultava costituito alcun accantonamento a titolo di FCDE.

Con la Delibera n. 139/2020 la Sezione ha accertato che, in relazione all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio per le varie entrate, risultavano accertati residui per l'IMU al 31 dicembre 2018, per euro 284.322,26,

come da prospetto trasmesso dall'ente in data 27 luglio 2020, residui non introitati ed a fronte dei quali non risulta mai costituito alcun FCDE.

Sussistevano, altresì, residui per Tarsu/Tari/Tares per euro 14.320,07, a fronte dei quali risultava costituito un FCDE per euro 1.108,17.

A quel punto, l'Ente dichiarava di avere, da tempo, in corso un contenzioso con la società Mediterranea delle Acque - ora, Gruppo Iren (produttore di energia e servizi idrici) in ordine agli accertamenti ICI/IMU per imposte non versate su fabbricati D7 (dighe), siti sul territorio del Comune di Bosio e di essere in attesa della sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

Ad avviso del Comune, quest'ultimo, a far data già dal 2017, si sarebbe trovato nella condizione di dover portare a residui attivi gli accertamenti di cui sopra, per la mancanza dei corrispondenti introiti, residui imputati al mancato pagamento ad opera della società interessata, e che anche per tali ragioni l'ente, pure per il 2019, si sarebbe trovato necessitato a ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Merita rammentare quanto già in precedenza precisato dal Comune:

"... in considerazione del fatto dell'obbligo del versamento dell'IMU sulle opere murarie ed idrauliche dei laghi Badano, Lungo e Lavezze siti, nel Comune di Bosio e classificati dall'Agenzia del territorio alla categoria catastale D/7, questa Amministrazione ha ritenuto non calcolare l'FCDE su somme dovute per legge da una società erogatrice di servizi pubblici" (v., nota 27/07/2020, in atti).

Alla nota veniva allegato il conteggio degli accertamenti emessi, dai quali si evinceva che le somme dovute erano, in realtà, di molto superiori a quelle iscritte in bilancio, per euro 284.322,26, e, parimenti, accluso il dettaglio del contenzioso con la IREN ACQUA S.p.a., già Mediterranea delle Acque.

La ricostruzione della vicenda può sintetizzarsi nei termini che seguono.

IREN ACQUA - già Mediterranea delle Acque S.p.a. - è proprietaria di n. 3 unità immobiliari, site nel Comune di Bosio.

Nello specifico, i suddetti immobili sono iscritti al catasto fabbricati del medesimo Comune di Bosio (diga + lago artificiale Badana; diga + lago artificiale Lago Lungo; diga + lago artificiale Lavezze).

Nel maggio 2011 Mediterranea delle Acque S.p.a. procedeva all'accatastamento mediante procedura Do.c.fa. delle suddette unità immobiliari, proponendo una classificazione catastale sub E sia per gli invasi, sia delle opere civili-dighe.

In relazione alle summenzionate opere civili-dighe, con avvisi di accertamento emessi nel maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Alessandria provvedeva a rettificare la classificazione e la rendita catastale proposta da Mediterranea delle Acque Spa.

Più in particolare, l'Agenzia disponeva che dovesse essere mantenuta l'iscrizione al catasto terreni dei bacini imbriferi e che dovesse essere attribuita alle opere civili-dighe la categoria catastale D/7 (non esente).

In dipendenza di ciò, insorgeva la pretesa impositiva e sanzionatoria, vantata dal Comune di Bosio, poiché il contribuente avrebbe potuto giovare di esenzione (ex art. 7, lett. b), d. lgs. 504/1992), solo se l'Agenzia delle Entrate avesse confermato il classamento sub E.

Ciò in quanto il Comune, a seguito della riferita attribuzione della categoria e della nuova rendita catastale alle strutture immobiliari ed alle aree pertinenziali nel territorio comunale, attraverso successivi avvisi, aveva contestato il mancato versamento dell'imposta comunale sugli immobili, imposta, asseritamente, dovuta dall'Ente proprietario (in conseguenza dell'attribuzione delle nuove rendite e categorie non esenti).

Il contribuente proponeva, quindi, ricorso sia avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Agenzia aveva disposto i nuovi classamenti, sia avverso gli avvisi (n. 2) di accertamento ICI emessi conseguentemente dal Comune di Bosio.

I ricorsi venivano entrambi integralmente accolti, dapprima, con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (v., sentenza n. 101/05/15 del 25 marzo 2015, in atti) e, successivamente, confermati con sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sezione IV (v., sentenza n. 16479, del 24 novembre 2017, parimenti acquisita agli atti): con le richiamate decisioni venivano annullati tutti gli atti impugnati dal contribuente citato.

Con entrambi i richiamati provvedimenti giudiziari veniva confermata la correttezza dell'accatastamento in cat. E/9, categoria nella quale "...vanno classati gli edifici a destinazione particolare destinati a funzione di pubblico servizio, quali quelli di cui si discute" (v., sentenza di primo grado), conformemente alla richiesta del contribuente (ed anche in analogia a decisioni assunte sulla base di principi dello stesso tenore, affermati dai Giudici della Commissione Regionale di Genova in identica materia).

Per completezza d'informazione, si rammenta che anche in sede d'appello, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con propria decisione (v., sentenza n. 164797 del 16 maggio 2017), rigettava il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento integrale dei provvedimenti impugnati.

In conclusione, secondo il verdetto dei giudici di secondo grado, gli immobili a destinazione particolare, in quanto strumentali all'erogazione di servizio pubblico, quali dighe ed annessi, "...devono essere inseriti nel raggruppamento E/9".

Tuttavia, nelle more della definizione dei predetti procedimenti, avanti le adite Commissioni tributarie, venivano emessi dal Comune di Bosio ulteriori avvisi di accertamento (n.3) per esercizi successivi.

Tali atti erano immediatamente opposti dal contribuente destinatario dinanzi alla Commissione Tributaria di Alessandria.

I suddetti procedimenti, per quanto appreso, sono, attualmente, pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria di Alessandria: all'udienza del 05/12/2018 sia il Comune di Bosio, sia IREN ACQUA Spa, già Mediterranea delle Acque presentavano istanza congiunta di sospensione.

Ciò in quanto, con ricorso del 19 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto alla Corte Suprema di Cassazione di cassare la sentenza della CTR Piemonte, con la quale era stato confermato il classamento sub E degli immobili de quibus, ritenendo la ricorrente Agenzia che il corretto classamento fosse quello nel raggruppamento D/7 (quindi, non esente).

L'ente, con nota del 4 novembre 2021, ha comunicato che il giudizio avanti i giudici di legittimità è, tutt'ora, pendente.

Nelle more del suddetto giudizio presso la Corte di Cassazione, ed al solo fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, il Comune di Bosio emetteva l'avviso di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, anno 2014, provvedimento n. ICA 6 del 12 dicembre 2018 e notificato il 28 dicembre 2018.

Anche tale atto veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria di Alessandria dalla IREN ACQUA Spa, con ricorso notificato al Comune di Bosio il 26/02/2019.

Il relativo procedimento è anch'esso, tutt'ora, pendente.

Tanto premesso, non può disconoscersi quanto anche sostenuto dall'ente, secondo cui l'esito del giudizio in corso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione in merito alla legittimità dei classamenti, disposti a suo tempo dall'Agenzia competente, condizionerà anche la validità degli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Bosio.

Il Gruppo Iren-gia' Mediterranea delle Acque- costituisce soggetto di primaria importanza, nell'ambito del territorio comunale, dal punto di vista della partecipazione in modo significativo alle entrate tributarie del bilancio comunale attraverso il pagamento dell'IMU/ICI.

Per questa ragione, l'eventuale definitivo mancato introito dei suindicati tributi non solo, nel tempo, ha determinato l'incremento della mole di residui attivi del Comune di Bosio ma potrebbe avere riflessi estremamente negativi sul bilancio dell'ente locale.

Tanto più che, con nota del 26 ottobre 2020, a specifica richiesta dell'Ufficio, l'Ente ha dichiarato che gli importi degli accertamenti di causa, a titolo ICI ed IMU ( e di cui alle notifiche effettuate alla Mediterranea delle Acque SpA ora Gruppo IREN, la quale risulta, ad oggi, essere assolutamente attiva ed operante), risultano iscritti in bilancio al 31.12.2018, per la somma complessiva di euro 280.098,88.

Sui residui sopra citati, merita rammentare che l'ente, giusta richiesta istruttoria dell'Ufficio, ha confermato che non è stato mai costituito alcun FCDE.

Per gli altri residui, non afferenti alla problematica legata alla Mediterranea delle Acque SpA, risultano, al 31.12.2018, residui relativi al Titolo I, per euro 18.543,45, dei quali:

- euro 14.320,07, a titolo TARI, incassati successivamente per euro 12.276,43;
- euro 4.223,38 a titolo IMU ordinaria, somma che risulta totalmente incassata.

In definitiva, la Sezione non può che ribadire che la quota più consistente dei residui attivi appare, senz'altro, riconducibile alla vicenda del Gruppo IREN-già Mediterranea delle Acque, oggetto di annosa e complessa vicenda giudiziaria – peraltro, ancora non definita, stante la pendenza di ulteriori giudizi avanti giudici di merito e soprattutto il ricorso per cassazione - che coinvolgeva inevitabilmente il Comune di Bosio.

Come sopra descritto, l'accoglimento integrale dei ricorsi, proposti dal Gruppo IREN-già Mediterranea delle Acque ha, giudizialmente, esonerato negli ultimi anni e fino ad oggi, il detto contribuente dal pagamento dell'imposta IMU ma, nel contempo, inevitabilmente, il mancato pagamento dei suindicati tributi, negli anni, ha determinato l'accumulo significativo di residui attivi del Comune di Bosio.

Alla luce della descritta situazione, la Sezione prende atto delle conseguenze allo stato riconducibili non solo alla difficoltosa esigibilità del credito, vantato nei confronti di Gruppo IREN-già Mediterranea delle Acque ma anche al possibile futuro mancato introito delle entrate tributarie, mancato introito da mettere in previsione, in conseguenza dell'esistenza di ben due pronunce giudiziali di senso contrario alle ragioni dell'ente.

#### **4. Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo che precede, la Sezione, con la menzionata Delibera, riteneva che la somma accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019 non apparisse congrua in ragione dei dati forniti sulle riscossioni dei residui.

Conseguentemente, la Sezione, riconosciuta l'importanza della corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente, stante l'assoluta mancanza di un accantonamento al detto Fondo al 31 dicembre 2018, se non nella estremamente esigua misura di euro

1.108,37, invitava l'Ente, per ragioni di maggiore cautela, ad implementare il FCDE per l'importo corrispondente ai residui attivi relativi al credito rappresentato dai residui a titolo IMU, iscritti in bilancio per la vicenda Gruppo Iren-Mediterranea delle Acque, al fine di garantire adeguata copertura alla cancellazione di tali residui nell'ipotesi di definitiva soccombenza nel contenzioso tributario.

Sul punto, peraltro, la Sezione richiamava quanto indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, vgs. Punto 5.2 lett.h), con riguardo alla necessità di costituire un fondo contenzioso nel caso in cui vi fossero significative probabilità di soccombere o vi fosse una sentenza di condanna, sia pure non definitiva e non esecutiva.

Segnatamente, nel caso specifico, essendoci evidenza di come l'Ente avesse accertato entrate, in relazione alle quali pendeva un gravame tributario, giunto in Cassazione, dopo due gradi di giudizio conclusi in favore del contribuente, e negativamente per l'ente, rendendosi incerta l'esigibilità di tali entrate, la Sezione, attesa la necessità di effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi, da individuarsi nel FCDE, al fine di neutralizzare le mancate entrate derivanti dalla probabile cancellazione di residui attivi già iscritti in bilancio, richiamava il citato principio contabile per evitare che gli oneri derivanti dalla soccombenza gravassero impropriamente su esercizi successivi del bilancio del Comune.

Più precisamente, la Sezione ravvisava la necessità che l'Ente, per ragioni di maggiore cautela, implementasse il FCDE, provvedendo ad una corretta quantificazione dello stesso: ciò soprattutto, considerato che l'eventuale soccombenza definitiva del menzionato contenzioso, tutt'ora pendente in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio, conclusi in favore del contribuente, potrebbe determinare l'inesigibilità definitiva dei residui attivi iscritti in bilancio, con conseguente necessità di procedere alla loro definitiva cancellazione.

Cancellazione che, qualora non fosse apprestata adeguata copertura nel FCDE, determinerebbe un consistente squilibrio nel bilancio dell'Ente, considerata anche l'esigua quota disponibile del risultato di amministrazione del 2018 (pari ad euro 11.658,58) ed anche del 2019 (pari ad euro 1.452,18).

#### **5.Delibera accertamento disavanzo.**

Con delibera consiliare n. 2 del 26 aprile 2021 il Comune di Bosio prendeva atto della delibera della Sezione di Controllo della Corte dei conti Piemonte n. 139/2020, procedendo alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di



amministrazione del rendiconto 2019, con rideterminazione della suddivisione del risultato, come definito dalla delibera n. 139/2020, per l'esercizio 2019.

Dalla detta operazione emergeva una parte disponibile negativa del risultato di amministrazione, ammontante ad euro - 353.228,06.

Con successiva delibera consiliare n. 4, sempre in data 26 aprile 2021, il Comune di Bosio, visto l'art. 188, comma 1bis, Tuel, considerato che lo schema di rendiconto 2020, a seguito della costituzione di un FCDE di euro 359.609,73, rilevava un disavanzo sostanziale definitivo di amministrazione di euro -311.266,92, approvava il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, entro l'anno 2023, con l'introduzione dell'addizionale comunale irpef nella misura del 0,70 % (con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00).

Nel contempo, dato atto che la Relazione della Giunta al Rendiconto di Gestione 2020 rappresentava provvedimento necessario al ripiano del disavanzo di amministrazione pari a complessivi Euro 311.266,92, veniva approvato l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della delibera e precisato che, con successiva delibera consiliare di approvazione del bilancio 2021-2023, si sarebbe provveduto ad inserire e finanziare la quota annua di ripiano del disavanzo di amministrazione, pari ad Euro 103.755,64, annui, per il 2021-2022-2023.

Con la nota in data 4 novembre 2021 l'ente ha trasmesso la relativa deliberazione consiliare (n. 7/2021).

Ciò premesso, la Sezione prende atto del fatto che è stata formalmente adottata dall'ente la necessaria Delibera di ripiano del disavanzo di cui agli artt. 187-188 Tuel.

La Sezione, prendendo atto della sopra richiamata esplicitata previsione di rientro del disavanzo, riserva di procedere ai necessari riscontri in occasione dei prossimi controlli.

Tuttavia, la Sezione, fin d'ora, invita l'ente a completare il ripiano entro e non oltre il programmato triennio 2021-2023, non consentendo la legge ulteriori dilazioni del piano di recupero.

Come noto, l'art. 188 Tuel, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina i seguenti principi fondamentali ed inderogabili:

- l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
- in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate;
- queste ultime rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto.

Al di là del preciso dettato normativo, di cui all'art. 188 Tuel, autorevole sul punto è la Deliberazione n. 30 del 25 ottobre 2016 della Sezione Autonomie, secondo cui "l'obbligo di ripianare il disavanzo di amministrazione ex art. 188 Tuel, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo.

Laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliaura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale, che deve essere obbligatoriamente adottato".

Il Comune è così invitato ad effettuare un puntuale monitoraggio sulla effettiva realizzazione delle fonti di copertura, indicate nel Piano di rientro, predisponendo adeguate misure correttive, al fine di assicurare il rispetto del termine per il completo riassorbimento del disavanzo.

Inoltre, l'ente è tenuto ad attenersi ad una sempre più corretta e sana gestione finanziaria dei propri bilanci e rendiconti, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi delle Relazioni dell'Organo di Revisione.

Oggetto di verifica sarà, in particolare, l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella presente Deliberazione e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri di bilancio nel tempo.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

### **ACCERTA**

- nell'esercizio 2019 il reiterato ricorso ad anticipazione di tesoreria per la somma di euro 249.873,04, con giorni di utilizzo pari a 349 e la mancata restituzione di parte della medesima per euro 126.826,99;
- nell'esercizio 2020, il reiterato prolungato abnorme ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte consistente di essa – euro 72.761,51 - al termine dell'esercizio, come risulta documentato in parte motiva;
- che analogo ricorso ad anticipazioni di tesoreria risulta anche per l'esercizio 2021 e, in questo caso, la somma non restituita al 30 settembre 2021, ammonta ad euro 210.451,26;
- la difficoltosa esigibilità del credito, al quale risulta, tutt'ora, collegata una elevata e datata mole di residui attivi, vantato nei confronti di GRUPPO-IREN-già Mediterranea delle Acque, unitamente al possibile futuro mancato introito delle entrate tributarie, anche tenendo conto del fatto che ad oggi tutti i provvedimenti, presupposto per l'incameramento delle dette entrate, sono stati annullati dal Giudice tributario;
- che con delibera consiliare n. 4, in data 26 aprile 2021, il Comune di Bosio, visto l'art. 188, comma 1bis, Tuel, considerato che lo schema di rendiconto 2020, a seguito della costituzione di un FCDE di euro 359.609,73, rilevava un disavanzo sostanziale definitivo di amministrazione di euro -311.266,92, approvava il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione entro l'anno 2023, e che con successiva delibera consiliare n. 7/2021 di approvazione del bilancio 2021-2023, provvedeva ad inserire e finanziare la quota annua di ripiano del disavanzo di amministrazione, pari ad Euro 103.755,64, annui, per il 2021-2022-2023;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

## **DISPONE**

- che il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2019, provvedendo a modificare l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bosio (AL);
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## **SI RISERVA**

- di monitorare con attenzione l'andamento degli equilibri di bilancio in occasione dei prossimi controlli, segnatamente, in occasione dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2020.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore

F.to (Consigliere dott. Luigi GILI)

Il Presidente

F.to (Dott.ssa Maria Teresa Polito)

Depositato in Segreteria il **21 gennaio 2022**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza